

**DELIBERAZIONE 7 OTTOBRE 2015**  
**468/2015/S/EEL**

**CHIUSURA, CON ARCHIVIAZIONE, DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI INSTALLAZIONE DI MISURATORI ELETTRONICI**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 7 ottobre 2015

**VISTI**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici (di seguito: direttiva 2006/32/CE);
- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica (di seguito: direttiva 2012/27/UE);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115, recante “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, n. 292/06 e relativi allegati, come successivamente modificati ed integrati (di seguito: deliberazione 292/06);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 (di seguito: TIT 2008-2011) approvato con deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificato ed integrato;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011 ARG/elt 199/11, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIME 2012-2015);

- la deliberazione dell’Autorità 7 novembre 2013, 497/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 497/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 17 aprile 2014, 173/2014/S/eel.

## **FATTO**

1. Nell’ambito della determinazione dell’ammontare di perequazione dei ricavi relativi al servizio di misura dei punti di prelievo in bassa tensione per l’anno 2010, approvata con deliberazione 497/2013/R/eel, è emersa l’inosservanza, al 31 dicembre 2010, da parte di alcune imprese distributrici dell’energia elettrica, delle soglie di installazione dei misuratori elettronici previste dall’art. 8, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 292/06, in misura superiore al 50%.
2. Con deliberazione 173/2014/S/eel, l’Autorità ha, pertanto, avviato nei confronti delle predette imprese, tra cui il Comune di Roncone – Servizi Elettrici (di seguito anche: Comune), procedimenti per l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per il mancato rispetto del citato art. 8 e/o dell’art. 2, comma 20 lettera c), della legge 481/1995, in caso di comunicazione all’Autorità di informazioni e dati non veritieri. In particolare, sulla base delle informazioni comunicate dal Comune stesso in occasione della raccolta dati sui misuratori elettronici in bassa tensione, al Comune è stata contestata l’inosservanza, al 31 dicembre 2010, in misura superiore al 50%, della soglia del 100%, prevista per l’installazione di misuratori elettronici presso i punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile *superiore* a 55 kW.
3. In data 12 maggio 2014, il Sindaco del Comune ha depositato una nota (prot. Autorità 13116) e, in data 10 febbraio 2015 (prot. Autorità 4684), una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, recanti integrazione e rettifica dei dati concernenti l’installazione dei misuratori elettronici, comunicati in occasione della raccolta dati relativa all’anno 2010.
4. Con nota 9 aprile 2015 (prot. Autorità n. 11584), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.

## **VALUTAZIONE GIURIDICA**

5. Ai sensi dell’art. 8, dell’Allegato A alla citata deliberazione 292/06, le imprese distributrici hanno l’obbligo di installare, sui punti di prelievo in bassa tensione, misuratori elettronici conformi a determinati requisiti, secondo il programma temporale ivi stabilito.
6. In relazione al grado di assolvimento dell’obbligo in esame, l’art. 40 del TIT 2008-2011, prevede, in caso di inottemperanza superiore al 50%, l’avvio di un procedimento sanzionatorio per l’inadempienza eccedente la quota oggetto di penale (art. 40, comma 2).
7. La suddetta percentuale di inadempienza è determinata sulla base delle informazioni comunicate all’Autorità dalle medesime imprese distributrici, in occasione della raccolta dati sui misuratori elettronici in bassa tensione ed

esaminate, dagli uffici dell'Autorità, nell'ambito della determinazione dell'ammontare di "perequazione misura".

8. Nel corso della presente istruttoria, il Comune ha comunicato, all'Autorità, che l'obbligo di installazione del misuratore, al 31 dicembre 2010, presso l'unico punto di prelievo in bassa tensione con potenza *superiore* a 55 Kw era stato rispettato e che i dati, originariamente inviati, nell'ambito della determinazione dell'ammontare di "perequazione misura" per l'anno 2010, approvata con deliberazione 497/2013/R/eel, non erano corretti.

*Argomentazioni del Comune di Roncone – Servizi Elettrici.*

9. Con nota 12 maggio 2014 (acquisita con prot. Autorità 13116) e successiva dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 10 febbraio 2015 (acquisita con prot. Autorità 4684), il Comune ha invocato l'erroneità dei dati e delle informazioni originariamente trasmessi all'Autorità, nell'ambito della suddetta raccolta dati, in ordine all'obbligo di installazione del misuratore elettronico presso l'unico punto di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile *superiore* a 55kW ed ha dedotto il rispetto, al 31 dicembre 2010, del suddetto obbligo.
10. Nei medesimi atti, il Comune ha, altresì, precisato che la causa della suddetta erroneità sarebbe da ricondursi alla circostanza che il misuratore elettronico in questione al momento (giugno 2013) della compilazione della raccolta dati 2010 "(...) non era più presente nel nostro sistema gestionale, in quanto il gruppo di utenze alimentata dal PTP denominato "BET POLINA" è stato ceduto al distributore SET DISTRIBUZIONE SPA con decorrenza 1 marzo 2011". A fronte di ciò, il Comune ha chiesto l'archiviazione del procedimento sanzionatorio.

*Valutazione delle argomentazioni del Comune di Roncone – Servizi Elettrici.*

11. Con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (acquisita con prot. Autorità 4684 del 10 febbraio 2015), il Comune ha comprovato il rispetto, al 31 dicembre 2010, dell'obbligo di installazione del misuratore elettronico presso l'unico punto di prelievo con potenza disponibile *superiore* a 55kW. Pertanto, non sussiste la violazione dell'art. 8, comma 1, lett. b), dell'Allegato A della deliberazione 292/06, contestata con la deliberazione di avvio del presente procedimento.
12. Nei citati atti difensivi, il Comune ha, inoltre, ammesso di avere comunicato, all'Autorità, dati ed informazioni non corretti in merito al citato obbligo di installazione dell'unico misuratore. Ciò detto, si rileva che la peculiare realizzazione della condotta contestata, consistente nella comunicazione di dati ed informazioni non corretti relativi al misuratore installato, al 31 dicembre 2010, presso un unico punto di prelievo in bassa tensione con potenza superiore a 55 kw, rende di particolare tenuità l'illecito contestato. Ne consegue che la condotta del Comune ha, sostanzialmente, rispettato il bene giuridico tutelato dalla norma violata, risultando di fatto inoffensiva rispetto allo stesso.

13. Per le suesposte ragioni, non sussiste la violazione dell'art. 8, comma 1, lett. b), dell'Allegato A alla deliberazione 292/06 e dell'art. 2, comma 20, lettera c) legge 481/95

### **DELIBERA**

1. di archiviare, nei termini di cui in motivazione, il procedimento avviato, con deliberazione 173/2014/S/eel, nei confronti del Comune di Roncone – Servizi Elettrici;
2. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, al Comune di Roncone – Servizi Elettrici, Piazza Cesare Battisti n. 1, 38087 Roncone (TN) e all'indirizzo di posta elettronica certificata comune@pec.comune.roncone.tn.it nonché di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

7 ottobre 2015

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*